

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

RICORSO EX ART. 37 COMMA III D.LGS. 285/92

per l'**Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti** in persona del Presidente *pro tempore* Isabella Cocolo, con sede legale in Firenze, via San Niccolò n. 21, rappresentata dal Dott. Marcello Viganò in virtù di procura conferita a margine del presente atto;

- ricorrente -

contro

Comune di Castrezzato in persona del Sindaco *pro tempore*

- resistente -

per l'annullamento previa sospensione

dell'ordinanza n. 1009 prot. n. 11176 datata 25 novembre 2009 emessa dal Sindaco di Castrezzato.

* * * * *

Con il provvedimento impugnato il Sindaco di Castrezzato ha disposto "*1- Il divieto permanente di sosta 0.00/24.00 su tutto il territorio Comunale di Castrezzato, comprese le aree private prive di allacci autorizzati, per motivi in premessa riportati, di qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea e di*

sosta finalizzate al pernottamento effettuate con campers, roulotte, o altri mezzi simili. 2- Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, anche generali, debitamente motivate, ivi compresa la sospensione degli effetti per eventi sportivi di rilevanza comunale, nazionale ed internazionale previa ordinanza del sindaco. (...)" (doc. 1).

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) rappresenta oltre quattordicimila equipaggi che circolano in autocaravan. L'odierna ricorrente è altresì soggetto attivo in materia di sicurezza e circolazione stradale, in particolare delle autocaravan, tanto da essere riconosciuta e menzionata in alcune circolari e direttive emanate in materia di circolazione stradale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché dal Ministero dell'Interno.

L'A.N.C.C. ha inoltre partecipato alla formazione della Legge n. 336 del 1991 nonché all'inserimento di tale legge nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

La ricorrente dunque, in quanto portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan e perciò avente un interesse diretto concreto ed attuale alla apposizione della segnaletica, proprio in relazione alla natura del segnale apposto, chiede che l'ordinanza n. 1009 prot. n. 11176 datata 25 novembre 2009 emessa dal Sindaco di Castrezzato venga annullata per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) **Illegittimità dell'ordinanza n. 1009 prot. 11176 del 25 novembre 2009.**

Eccesso di potere per sviamento dal fine – Carenza di potere in concreto.

La motivazione, articolata e sottesa alla predetta ordinanza è la seguente:

“considerato che frequentemente si verificano situazioni di sosta di camper e roulotte finalizzate esclusivamente al campeggio ed al pernottamento nell'ambito del territorio comunale in momenti diversi dalle manifestazioni organizzate;

considerato che il venir meno delle condizioni igienico sanitarie e di salubrità dei locali può determinare, a tutela dell'incolumità degli individui e delle preminenti esigenze di sanità pubblica, l'avvio delle procedure di sgombero degli stessi;

in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, informandone il Prefetto;

preso atto che nell'ambito del territorio Comunale di Castrezzato non esistono specifiche zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile

ed energia elettrica, tali da consentire l'accampamento di caravas, roulotte, mezzi meccanici e simili;

***accertato che** questo tipo di sosta, causa la suddetta mancanza di aree adeguatamente e sufficientemente attrezzate, rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie (rifiuti, escrementi, assenza di allacciamenti all'acquedotto ed alla fognatura) non solo per chi vi sosta, ma anche per la popolazione e per quanti si trovano a transitare vicino a tali zone;*

***dato atto che** ad oggi non sono possibili soluzioni alternative a breve termine, né sono attuabili azioni che nell'immediato consentono il superamento dalla situazione igienica pregiudizievole sopra descritta;*

***rilevata** pertanto la necessità di intervenire e vietare qualsiasi forma di sosta di camper e roulotte finalizzata al campeggio nel territorio comunale, comprese le aree private in momenti in cui non vi sono iniziative sportive o ricreative;*

***atteso che** per suindicate ragioni di natura igienico-sanitaria non può essere consentita la sosta giornaliera dalle ore 0.00 alle 24.00 di ogni giorno, per il pernottamento od altre attività, neppure nelle aree del territorio comunale destinate specificatamente a parcheggio;*

***visti** il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione;*

***visto** il Regolamento Comunale d'Igiene;*

***visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e lo Statuto Comunale*

visti gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94; (...)".

In sostanza con tale provvedimento l'amministrazione di Castrezzato impedisce permanentemente agli utenti della strada in autocaravan e caravan la sosta in tutto il territorio comunale per tutelare l'igiene e la salute pubblica. Per realizzare tali interessi, l'ordinanza viene emanata sulla base di una pluralità di fonti normative.

Quanto al richiamo alle norme del "*vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione*" la dizione appare quantomeno generica e non idonea a individuare la norma primaria sulla base della quale è stato esercitato il potere. Ciò premesso, nessuna norma del codice della strada e del relativo regolamento conferisce il potere di istituire divieti per perseguire le affermate finalità di tutela dell'igiene e salute pubblica, in quanto interessi pubblici diversi da quelli tipici tutelati da tali fonti, eventualmente tutelabili attraverso strumenti normativi diversi. Pertanto costituisce certamente vizio di **eccesso di potere per sviamento** l'utilizzo della norma del codice della strada per perseguire un fine pubblico (igiene e salute pubblica) diverso da quello tipico.

Quanto al richiamo alle norme del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) esse concernono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47) di talché

appaiono inconferenti rispetto all'ordine contenuto nel provvedimento impugnato, che consiste nell'istituzione di un divieto di sosta permanente.

Analoghe considerazioni valgono per il riferimento al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Titolo I, capo I il quale prevede disposizioni che non rilevano ai fini dell'istituzione del divieto ovvero precisano solo la competenza ad esercitare le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Relativamente alla legge 15 luglio 2009, n. 94 si fa notare che il provvedimento legislativo è costituito da disposizioni che integrano, modificano o abrogano altre norme di legge.

Infine si ritiene sussistere una **carezza di potere** nella misura in cui a base dell'ordinanza l'amministrazione comunale richiama gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'art. 50, comma V del D.Lgs. 267/00 dispone: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*.

E il successivo art. 54, al comma IV prevede che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. (...)”*.

Com'è noto, il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l'igiene pubblica al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili.

L'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene inoltre, deve essere congruamente motivato e necessita di preventivi accertamenti tecnici.

Tali principi sono ribaditi costantemente dalla giurisprudenza amministrativa:

“La potestà propria del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, ex art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, va considerata strettamente finalizzata a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Il potere di urgenza, quindi, si può esercitare solo al fine di affrontare situazioni aventi carattere eccezionale, imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico; il tutto, ovviamente, previo accertamento della situazione, accertamento che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni. Ne consegue che se il Sindaco si trova a poter fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente, nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento, tali presupposti, con evidenza, non ricorrono, e quindi, non possono dirsi

legittimamente fondati i provvedimenti ad essi conseguenti” (Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 6366 del 11-12-2007).

E ancora, secondo il supremo giudice amministrativo, *“Sebbene il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 [ora comma 4, n.d.r.], D.Lgs. n. 267/2000 permetta anche l'imposizione di obblighi di fare a carico dei destinatari, l'esercizio di tal tipo di potere non può dirsi prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria”* (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2109 del 08-05-2007).

Invero, dalla lettura dell'ordinanza impugnata non si evince il carattere di eccezionalità di pericoli di danni gravi e imminenti per la salute e l'igiene pubblica né l'esigenza di un intervento immediato e indilazionabile, considerato altresì che nella medesima ordinanza viene *“dato atto che ad oggi non sono possibili soluzioni alternative a breve termine, né sono attuabili azioni che nell'immediato consentono il superamento dalla situazione igienica pregiudizievole sopra descritta”*.

Inoltre, lungi dal paventare un concreto pericolo alla salute e igiene pubblica, nella parte motiva dell'ordinanza si legge che *“questo tipo di sosta, (...), rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica...”* ovvero sia un pericolo meramente eventuale. Si ha pertanto un **difetto del requisito di**

effettività e concretezza del pericolo, necessario affinché il Sindaco possa fare uso del potere di urgenza previsto dagli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Con tali affermazioni il Comune ha evidenziato sia l'inesistenza dell'estremo dell'urgenza sia l'infondatezza della pericolosità della sosta, in ciò contraddicendo le proprie precedenti affermazioni.

Un ulteriore indice dell'inesistenza dei presupposti per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti è rappresentato dalla possibilità di fare "*salve eventuali autorizzazioni temporanee, anche generali (...)*". Infatti se è data la possibilità di derogare al disposto dell'ordinanza è evidente che non sussistono effettive e concrete minacce per la salute e l'igiene pubblica. E al contrario, se esistesse un concreto pericolo per la salute e l'igiene pubblica non è chiaro come sia possibile concedere autorizzazioni in deroga, seppur motivate.

Inoltre, e soprattutto, il Sindaco nell'adottare l'ordinanza in esame non ha considerato la possibilità di fronteggiare tali asserite situazioni di pericolo, adottando gli ordinari rimedi e cioè quelli contemplati dal codice della strada. In particolare, proprio nei confronti delle autocaravan l'art. 185 comma VI codice della strada prevede una sanzione specifica per la violazione prevista al comma IV del medesimo articolo "*è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario*". Ed ancora il Sindaco non ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma I, lett. a) o f) del codice

della strada e delle relative sanzioni che puniscono chiunque crei stati di pericolo per la circolazione ovvero imbratta comunque la strada e le sue pertinenze. Pertanto il comune di Castrezzato è in possesso di tutti gli strumenti sanzionatori ordinari, necessari per garantire il rispetto dell'igiene e della salute pubblica e quindi appare ingiustificabile un provvedimento che impedisca per tale motivo la sosta delle autocaravan.

Oltretutto appare illogico e irragionevole, sia da un punto di vista applicativo nonché interpretativo delle disposizioni normative vigenti, adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie *ex novo*, quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un impianto normativo codicizzato.

2) Illegittimità dell'ordinanza n. 1009 prot. 11176 del 25 novembre 2009.

Difetto di istruttoria.

Nella motivazione dell'ordinanza, le presunte esigenze legate alla tutela della igiene, incolumità e sanità pubblica non appaiono né accertate né motivate bensì meramente enunciate.

Infatti non risulta alcun accertamento tecnico effettuato se non un ipotizzato potenziale e futuro stato di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica. Tra l'altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza la fattispecie che la norma prevede in astratto.

Invero per poter ritenere giustificata, ove giustificabile, una siffatta ordinanza il comune di Castrezzato dovrebbe dimostrare di avere eseguito una specifica e dettagliata analisi tecnica dei luoghi finalizzata a comprovare la sussistenza delle esigenze di tutela della salute e igiene pubblica, con l'accertamento dell'oggettiva impossibilità di sosta per le autocaravan, tali da rendere necessaria l'emanazione dell'ordinanza in questione. In mancanza di tutto ciò una tale delibera assume l'aspetto di un atto illegittimo.

Con specifico riferimento alle norme del codice della strada, l'art. 6 comma IV dispone che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco *“stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”*. Tale facoltà è dunque subordinata alla condizione, stabilita dal codice stesso, che detti obblighi, divieti e limitazioni vengano posti in essere non per qualsivoglia motivo o ragione, ma soltanto in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

E tuttavia dal testo dell'ordinanza impugnata non emergono quelle esigenze della circolazione e quelle caratteristiche strutturali delle strade necessarie a giustificare il provvedimento.

Infine si fa notare che le autocaravan, proprio per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta, sempre che siano debitamente ed idoneamente

utilizzati, sono proprio gli unici veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

**3) Illegittimità dell'ordinanza n. 1009 prot. 11176 del 25 novembre 2009.
Violazione degli artt. 5 e 35 codice della strada per inosservanza dei
principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta
delle autocaravan.**

L'art. 185 comma I codice della strada prevede che le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

La norma è stata oggetto della **direttiva 02 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543** con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 2).

Nel merito il Ministero precisa che *“spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti”*. Prosegue la direttiva sottolineando la presenza di rimedi ordinari per fronteggiare tali situazioni ed evidenziando la non idoneità delle autocaravan, a mettere in pericolo la salute e l'igiene pubblica.

Sul valore giuridico delle direttive ministeriali, si evidenzia che **l'art. 5, comma I del codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade.** In altri termini l'art. 5 comma I conferisce al Ministero il potere di prescrivere al prefetto e all'ente proprietario la corretta interpretazione delle norme del codice della strada. La norma è dunque da ritenersi vincolante per i prefetti e per gli enti proprietari della strada, di talché l'eventuale inadempienza alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti configura **violazione interposta di legge.**

A riprova dell'effettiva valenza di tale potere si menzionano il correlato esercizio del potere di diffida e il potere sostitutivo esercitabile dal medesimo Ministero come previsto dagli articoli 5, comma II codice della strada e 6 del relativo regolamento.

La direttiva in questione è stata inoltre recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 ed inviata a tutti gli Uffici territoriali del Governo.

4) Illegittimità dell'ordinanza n. 1009 prot. 11176 del 25 novembre 2009.

Erroneità e falsità dei presupposti.

Nel testo dell'ordinanza impugnata il comune di Castrezzato ordina *“Il divieto permanente di sosta 0.00/24.00 su tutto il territorio Comunale di Castrezzato,*

comprese le aree private prive di allacci autorizzati, per motivi in premessa riportati, di qualsiasi forma di sosta finalizzata al campeggio, anche temporanea e di sosta finalizzate al pernottamento effettuate con campers, roulotte, o altri mezzi simili”.

In via preliminare si fa notare che la terminologia utilizzata dal Sindaco di Castrezzato (“*campers e roulotte*”) non trova alcun riscontro nel codice della strada il cui titolo III è dedicato ai veicoli.

Nel merito, il contenuto ordinatorio dell’ordinanza è rivelatrice di una **carenza ovvero di una erroneità e falsità dei presupposti.**

L’amministrazione ritiene che si possa configurare una “*sosta finalizzata al campeggio*” nonché una “*sosta finalizzata al pernottamento*”. Invero, ai sensi dell’art. 157 codice della strada la sosta è definita come “*la sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente*”. La sosta ha dunque un significato univoco che logicamente non può essere confuso con altre situazioni.

La sosta non può essere collegata al campeggio in quanto concetto ontologicamente diverso. Il campeggiare infatti suppone uno stabilimento in un luogo mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Ma vi è di più.

È il dettato normativo ad escludere in radice quanto supposto dall’amministrazione comunale di Castrezzato. Infatti il codice della strada all’art. 185, comma II così dispone: “***La sosta delle autocaravan, dove***

consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo”.

Peraltro già con la legge n. 336/91 successivamente trasfusa nel codice della strada, il legislatore era intervenuto per evitare gli annosi contenziosi tra proprietari di autocaravan e pubblici amministratori con una *ratio* semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni tra le quali la netta distinzione tra il sostare e il campeggiare.

In virtù di quanto sopra ricordato, appare incomprensibile e destituita di ogni fondamento anche la nozione di “*sosta finalizzata al pernottamento*”. Si aggiunga che l’art. 54, comma I, lett. m) del codice della strada definisce le autocaravan quali “*veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*”. Pertanto poiché l’alloggio e dunque anche il pernottamento è garantito già a livello di definizione normativa del veicolo autocaravan, il divieto di sosta finalizzata al pernottamento è privo di qualsivoglia fondamento.

Inoltre, con riguardo alla motivazione relativa alla inesistenza di “*specifiche zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire l'accampamento di caravas, roulotte, mezzi meccanici e*

simili” oltre all’utilizzo di termini impropri quali “*accampamento*” si rileva che l’eventuale presenza di strutture ricettive quali campeggi o aree attrezzate, non implica per ciò necessariamente l’obbligo per un utente della strada in autocaravan di sostare in tali strutture. E al contrario, l’inesistenza di aree attrezzate non può logicamente, prima ancora che giuridicamente, precludere la sosta delle autocaravan nel rispetto del codice della strada. Non esiste infatti nessuna norma del codice della strada che obblighi un autocaravan a sostare in un campeggio o in un’area attrezzata di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del codice.

Si censura infine l’indeterminatezza dell’oggetto del provvedimento laddove il divieto è diretto nei confronti di “*altri mezzi similari*”. Tale locuzione rende impossibile determinare *a priori* la tipologia dei veicoli soggetti al divieto con conseguente estrema difficoltà operativa per l’organo accertatore incaricato di dare attuazione a quanto disposto dal provvedimento.

* * * * *

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

All’Ill.mo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 al fine di ottenere il seguente

PROVVEDIMENTO

Voglia l'Ill.mo Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni ed eccezioni, previe le declaratorie necessarie e consequenziali, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

Sospendere l'esecuzione dell'ordinanza n. 1009, prot. n. 11176 emessa dal comune di Castrezzato in data 25 novembre 2009, per tutti i motivi addotti in narrativa, stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 37 codice della strada e 74 comma II del relativo regolamento.

NEL MERITO:

Dichiarare nulla, inefficace, e/o priva di qualsivoglia effetto e validità e/o annullare e/o revocare l'ordinanza n. 1009, prot. n. 11176 emessa dal comune di Castrezzato in data 25 novembre 2009 e per l'effetto disporre la rimozione della segnaletica da ogni strada del territorio comunale di Castrezzato e da ogni strada di ingresso al comune.

Con riserva di ulteriormente variare, integrare, produrre e dedurre.

Si producono in allegato:

- 1) Ordinanza del Sindaco di Castrezzato n. 1009 prot. 11176 del 25.11.2009;
- 2) Ministero dei Trasporti, direttiva prot. 0031543 del 02 aprile 2007.

Firenze, lì 21 gennaio 2010

Dott. Marcello Viganò